

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2716

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIOMO, ALESÌ, BIONDI, BONEA, COTTONE, MAZZARINO,
QUILLERI, SERRENTINO**

Presentata il 21 settembre 1970

Immissione nel ruolo del personale docente della scuola secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno 6/10

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto l'articolo della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, concernente « Nuove norme per la formazione delle graduatorie nei concorsi a cattedre di scuole secondarie » prevede che nei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di 70/100 siano conferiti in ordine di merito ai candidati che, nei concorsi medesimi, pur avendo conseguito una votazione complessiva inferiore ai 70/100, abbiano riportato una media di almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame con non meno di 6/10 per ciascuna di esse.

Dall'applicazione di tale norma sono derivati notevoli inconvenienti. È accaduto, infatti, che molte cattedre messe a concorso non siano state assegnate non per mancanza di concorrenti giudicati meritevoli in sede di valutazione concorsuale bensì a causa della anzidetta norma che non ha permesso il conferimento delle nomine in ruolo a quei candidati che, pur avendo superato ciascuna

prova del concorso a cattedra col punteggio di 6/10 non hanno raggiunto la prevista media di 7/10.

D'altra parte numerose leggi (e cioè la legge 28 luglio 1961, n. 831, la legge 29 marzo 1965, n. 336, la legge 28 marzo 1968, n. 359, la legge 2 aprile 1968, n. 468), hanno consentito l'immissione in ruolo a tutti coloro i quali erano in possesso di una generica abilitazione all'insegnamento, conseguita anche con la media di 6/10.

Esistono quindi validi motivi per prevedere non solo l'immissione in ruolo di quei docenti che abbiano conseguito nei precedenti concorsi a cattedre una specifica abilitazione all'insegnamento, ma la loro sistemazione prioritaria rispetto a quella prevista dalle varie leggi sopracitate.

È da tenere inoltre presente che, qualche mese fa, nel corso dell'esame presso il Senato del disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente l'istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione

degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria e artistica, è stato presentato un ordine del giorno con il quale si invitava il governo a disporre che « gli insegnanti in possesso del titolo di idoneità conseguito nei concorsi a cattedre, inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi citate nn. " 831 " del 1961, " 336 " del 1965, " 359 " e " 468 " del 1968 venissero nominati in ruolo con priorità assoluta rispetto agli aspiranti inclusi nelle graduatorie stesse ».

Il Ministro della pubblica istruzione Misasi ha dichiarato di accettare come racco-

mandazione l'ordine del giorno presentato, pur con le cautele imposte dall'attuale situazione del governo.

Sia per il favorevole atteggiamento del governo, sia per la ben nota carenza di insegnanti di ruolo sia, infine, perché non si richiede una apposita copertura finanziaria perché le cattedre da ricoprire sono già in organico e non attribuite soltanto per le ragioni sopra indicate, riteniamo che la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare incontri il generale consenso dei colleghi e possa altresì essere esaminata con procedura d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I candidati i quali nei concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione secondaria, banditi a partire dal 1° gennaio 1966, hanno superato ciascuna prova con il punteggio di almeno 6/10 vengono immessi nei ruoli della cattedra per cui hanno superato la prova fino ad esaurimento dei posti disponibili con priorità assoluta rispetto agli aspiranti inclusi nelle graduatorie previste dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 28 marzo 1968, n. 359, e 2 aprile 1968, n. 468.

ART. 2.

La nomina in ruolo dei docenti di cui al precedente articolo decorre, ai fini giuridici, dal 1° ottobre successivo alla pubblicazione delle graduatorie dei relativi concorsi.